



**POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO  
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM S.p.A.**

**ART. 1 – PREMESSA**

Fra la Spett.le

ACAM S.p.A.  
Via A. Picco n. 22 – 19124 La Spezia  
P.I. 00213810112

(in seguito denominata Assicurato/Contraente) che agisce per sè e per  
conto delle Società Controllate e/o Collegate del Gruppo

e la Spett.le

(in seguito denominata Società)

si stipula la presente polizza convenzione che ha per oggetto l'assicurazione contro i danni da:

**INCENDIO E ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE**

di tutti i beni mobili ed immobili attinenti le attività svolte dall'Assicurato ed indicate nei certificati di assicurazione allegati, sia di proprietà dell'Assicurato stesso – in suo o in possesso di terzi, sia di proprietà di terzi – e di cui l'Assicurato abbia l'uso o il possesso ovunque ubicati nell'ambito del territorio nazionale.

## **ART. 2 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE**

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 31/03/2014 e termine alle ore 24 del 31/03/2015.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

## **ART. 3 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

I limiti della garanzia sono stabiliti dalle Condizioni Generali di assicurazione con le varianti e le deroghe riportate nelle condizioni particolari della polizza convenzione stessa.

## **ART. 4 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Per ogni singola Società da assicurare la garanzia viene prestata mediante l'emissione da parte della Società delegataria di apposito "Certificato di Assicurazione" riportante i seguenti dati:

- numero progressivo del certificato
- ragione sociale dell'Assicurato
- domicilio
- decorrenza e scadenza dell'assicurazione
- attività esercitata
- il capitale assicurato partitamente suddiviso con relativo sviluppo del premio
- eventuali condizioni particolari, franchigie e limiti di risarcimento
- eventuale vincolo

Tale certificato forma parte integrante della presente polizza convenzione. Le modifiche ad un qualunque dato riportato nel "Certificato di Assicurazione" potrà attuarsi solo mediante emissione di apposito atto di variazione al certificato stesso.

## **ART. 5 – DURATA DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE**

Resta convenuto che la decorrenza e la scadenza delle singole assicurazioni risulterà nei singoli certificati, la cui durata non potrà superare quella della polizza convenzione stessa. Le variazioni e le sostituzioni dei Certificati di Assicurazione" potranno decorrere dalle ore 24 di qualunque giorno dell'anno.

## **ART. 6 - DEFINIZIONI**

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione inteso come ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio: associazioni, commissioni, comitati e simili composti da dipendenti.
- per Broker: Ital Brokers S.p.A.
- per Società: l'impresa assicuratrice
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l'entità dei danni che possono derivarne
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per Incendio: Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
- per Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
- per Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.  
Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio
- per Fabbricato Civili ed Industriali, costruzioni leggere:  
l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti di illuminazione pubblica come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e decorazioni.

- per Macchinari/Merci:
- Macchinari ed impianti comprese tutte le parti ed opere murarie o strutturali che ne siano naturale completamento
  - Attrezzature in genere anche semoventi
  - Attrezzature di laboratorio
  - Serbatoi
  - Stazioni di compressione e pompaggio
  - Serbatoi GPL
  - Contatori
  - Impianti di filtrazione
  - Impianti di sollevamento
  - Condotture, reti urbane
  - Impianti di depurazione
  - Sottostazioni di trasformazioni MT/BT
  - Opere idriche fisse
  - Disegni e stampi
  - Arredamento, mobili, macchine per ufficio
  - Impianti tecnici (elettrico, di riscaldamento, di condizionamento ecc.)
  - Mezzi di trasporto interni

Si intendono inoltre assicurati cassonetti e/o contenitori simili di forma e materiale, adibiti alla raccolta dei rifiuti di ogni genere ed ovunque ubicati, nonché tutto quanto anche se non specificatamente precisato utilizzato dal Contraente per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti.

Merci, quali ad esempio cancelleria, scorte, combustibili, materiali di consumo, medicinali, viveri e quant'altro anche se non espressamente specificato, necessario al Contraente per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti.

- per Stabilimento:
- le sedi, gli uffici, i depositi, gli impianti di qualsiasi tipo, (anche senza presenza di personale) ed in genere qualsiasi sede ubicata sul territorio nazionale, anche occasionalmente o presso terzi, in cui il Contraente esercita le sue attività, comprese quelle afferenti fini sociali, culturali, educativi.

## **ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **A) Rischio assicurato**

La società, in corrispettivo del versamento dei premi, e per la durata della presente polizza, alle condizioni tutte in essa stabilite, si obbliga a risarcire il Contraente di tutti i danni materiali diretti e consequenziali causati alle cose assicurate dai rischi qui di seguito elencati:

- incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- autocombustione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti;
- acqua condotta a seguito di guasto, intasamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento e simili, al servizio del fabbricato;
- rigurgito di fognature;
- bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento, di colaggio o di fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 100 metri da esse;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire ed arrestare l'incendio;
- demolizione e sgombero 10% del danno

### **B) Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio a causa di usura, corrosione o difetto dei materiali;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante dall'attività del Contraente, inattività o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; dovuti a dolo del Contraente;
- verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale.

### **C) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 31/12/2013.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

#### D) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.

#### E) Recesso in caso di sinistro

Dopo la definizione di ogni sinistro, fino al sessantesimo giorno dall'eventuale pagamento o rifiuto di pagamento, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

In ogni caso, la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

#### F) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

#### G) Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto il Foro Competente è quello ove ha sede l'Assicurato.

#### H) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

#### I) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro il Contraente è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, esclusi dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### L) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, cui le parti siano tenute, devono essere fatte mediante lettera o altro mezzo (telex o simili), indirizzata all'altra parte, anche tramite il broker.

#### M) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornire alla società tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

N) Obblighi del Contraente in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
- b) darne tempestivamente avviso alla società;
- c) fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo compresa la vigilanza urbana, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità delle spese conseguenti alla conservazione;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione, in caso di contestazione, i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

O) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi; il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per questo avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al presidente del Tribunale dove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

P) Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistessero circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. N) che precede;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. Q) che precede;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore o violazione dei patti contrattuali,

impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.



La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5) Operazioni peritali:

si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro, o comunque da esso danneggiati.

Q) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti col consenso del titolare dell'interesse assicurato

R) Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

In caso di danno totale:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) incluse spese ed oneri relativi;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili.

In caso di danno parziale:

il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.

Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi ecc. resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più prossima per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori. Si precisa inoltre che:

i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" devono essere iniziati e condotti con ragionevole sollecitudine;

i lavori possono essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo dall'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società;

qualora l'assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le operazioni ed i restauri, la Società provvedere al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 del codice civile;

per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

#### S) Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

#### T) Rinuncia al diritto di recupero

In caso di danno al contenuto, la Società rinuncia a qualsiasi diritto di recupero. Pertanto il Contraente avrà pieno diritto al possesso ed al controllo di tutti i beni danneggiati e riconoscerà alla Società qualsiasi recupero ottenuto dalla vendita o da altra loro utilizzazione. Resta inoltre convenuto, dopo che adeguati esami avranno indicato quali beni siano stati danneggiati, che le parti o i periti da esse nominati determineranno se tali beni danneggiati sono adatti per essere ripristinati o rilavorati o venduti.

#### U) Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 ce. la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, clienti e fornitori del Contraente, nonché nei confronti dei proprietari (e dei dipendenti degli stessi) dei fabbricati o parti di essi occupati a qualsiasi titolo dal Contraente; la Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro il Contraente abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

#### V) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi sia del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### A1) Inclusioni nuovi fabbricati

Si conviene comunque tra le parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore singolo superiore ad € 5.200.000,00 è soggetto a preventiva comunicazione da parte della Contraente.

#### A2) Inclusioni nuove aziende

Eventuali ingressi e/o uscite di nuove aziende durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente coperti con un massimo limite di indennizzo, per le nuove aziende di € 1.040.000,00 per ciascun sinistro, e purché ne venga data comunicazione alla società entro 150 giorni dalla data di ingresso, costituzione, acquisizione.

Il relativo premio verrà conguagliato al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle variazioni in aumento o in diminuzione segnalate dall'assicurato applicando "pro/rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione ed il 100% per la nuova annualità. In caso di esistenza di altra polizza su tali nuove località o nuove aziende, la presente polizza opererà solo per quanto eventualmente non coperto o non risarcito da tale altra polizza.

### A3) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)

Premesso che per «valore a nuovo» si intende convenzionalmente :

- per i fabbricati la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area ;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali ;

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto «valore a nuovo» alle seguenti condizioni :

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a «valore a nuovo» non esistesse ;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al «valore a nuovo» ;
- 2) agli effetti dell'art. R delle Condizioni Generali di polizza il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo «valore a nuovo» è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo ;
  - b) inferiore al rispettivo «valore a nuovo» ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente all'integrale «assicurazione a nuovo» viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza ;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo ;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse ;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò venga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia ;
- 5) l'assicurazione in base al «valore a nuovo» riguarda soltanto i fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività ;

per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

### A4) Deroga alla Proporzionale

Se, in caso di sinistro, venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto dell'art. R - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, purché la differenza tra il valore stimato (a termini dell'art. - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 15% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il citato Art. R resta invece integralmente operante, per l'eccedenza del predetto 15%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

#### A5) Compensazione tra partite

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite per cui la somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo.

L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

#### A6) Competenze di architetti, ispettori, consulenti

Sono comprese le spese per gli onorari legali ed altri di architetti, ispettori, ingegneri, geometri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio assicurato su tali fabbricati e contenuto, giusta la tabella dei loro rispettivi istituti, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### A7) Spese demolizione e sgombero

La società si obbliga a risarcire il Contraente delle spese necessarie sulla base di quanto previsto all'art. 7A) per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica, di cui il Contraente sia autorizzato ad usufruire i residuati del sinistro.

#### A8) Rimozione e smaltimento

La Società si obbliga a risarcire le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'autorità o motivi di igiene e sicurezza.

#### A9) Ricorso terzi

La società si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nonché dall'impossibilità dell'utilizzo dei beni, nei limiti del massimale.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

#### A10) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a Euro 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### A11) Colpa Grave

La Società indennizza i danni causati da Colpa Grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi Amministratori o del legale rappresentante.

#### B) Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio

La Società si obbliga a risarcire il Contraente dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire i beni assicurati, distrutti o danneggiati dai seguenti eventi:

- scioperi;
- tumulti popolari e sommosse;
- atti vandalici o dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina;
- terrorismo o sabotaggio.

La società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione, e scoppio, causati da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari, o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, avvenuti anche in occasione di furto o rapina;
- 2) degli altri danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, anche a mezzo di esplosivo, e causati da persone (dipendenti o non dal Contraente) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, avvenuti anche in occasione di furto e rapina.

Restano tuttavia esclusi i danni causati in occasione di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino i beni assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

#### B1) Eventi atmosferici

La società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria.

La società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione e/o dall'urto di corpi asportati e/o trasportati dagli eventi stessi.

La società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate o penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, o trombe d'aria. cedimenti o franamenti del terreno, che siano conseguenza diretta di uragani, bufere, tempeste, grandine, o trombe d'aria;

La Società non risponde dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- beni all'aperto non per naturale destinazione, capannoni pressostatici, baracche di legno e plastica.

## B2) Terremoto/Maremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosioni e scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto (intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene) e maremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo fenomeno tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

## B3) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a cose mobili all'aperto;
- provocati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti di terreno;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- -alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento.

## B4) Neve, ghiaccio, gelo

La società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio, o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine e acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati o dell'attività descritti in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

## B5) Acqua piovana

La società risponde dei danni materiali e diretti determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- distruzione o danno a cose mobili all'aperto;
- distruzione o danno a vetri e cristalli;
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato;
- qualsiasi danno indiretto.

#### B6) Acqua condotta

La società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, guasto, intasamento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento/climatizzazione o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, salvo quanto previsto dal punto 2.12.2 seguente.

#### B7) Dispersione di liquidi

La società risponde dei danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture, tubazioni o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi.

La Società non risponde inoltre della perdita del liquido.

#### B8) Colaggio da impianti automatici di estinzione

La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati da fuoriuscita accidentale della sostanza estinguente a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione, inclusa la relativa alimentazione, con l'esclusione dei danni derivanti da gelo e di quelli verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche dell'impianto.

#### B9) Ricerca e riparazione del guasto

La Società, a seguito degli eventi indicati ai precedenti punti B6 (acqua condotta) e B7 (dispersione liquidi), indennizza:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

#### B10) Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

#### C) Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà del Contraente.

#### C1) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

#### C2) Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

### C3) Spese extra

In caso di danno ai fabbricati ed al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove il Contraente dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefono, telex, ecc.. ;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art 1907 del codice civile e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

### C4) Fenomeno elettrico

La Società si obbliga a risarcire i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi dall'assicurazione:

- lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- danni dovuti alla intenzionale mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del codice civile e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

### C5) Spese per ricostruzione archivi, disegni, stampi e simili

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del codice civile del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi e simili.

Per danni agli archivi e disegni si stima il costo del materiale in essi contenuto nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

Le spese sono indennizzabili a condizione che siano effettivamente sostenute entro 30 (trenta) mesi dalla data di accadimento del sinistro.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

### C6) Onorari dei periti

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. O) della presente polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

### C7) Costi di collaudo

La Società risarcisce, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari e merci a seguito di un evento risarcibile dalla presente polizza, anche se tali beni risultino apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni.

### C8) Decentramento dei beni

Parte dei beni assicurati alla partita "contenuto" possono trovarsi ed intendersi assicurati presso terzi, comprese Società controllate, collegate, consociate, affiliate, fiere, mostre, esposizioni e simili, sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della relativa somma assicurata.



#### C9) Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

#### C10) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. R (determinazione del danno) sarà applicato, dietro richiesta del Contraente a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### C11) Precisazione

Si conviene che per i danni materiali diretti ai cassonetti e/o contenitori di rifiuti in genere il limite massimo di indennizzo per sinistro/anno è di € 10.000,00 con l'applicazione di una franchigia fissa per evento di € 250,00 per cassonetto con il massimo di € 500,00 per sinistro.

#### C12) Broker incaricato

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers S.p.A. - Genova, via Albaro, 3 - Genova, in qualità di broker di assicurazione di Acam S.p.A..

Acam S.p.A. e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker.

Il compenso del Broker è a carico della/delle Società aggiudicataria/aggiudicatariе nella misura del 10% Premio pagato (imposte escluse).

C13) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## ART. 9 - FRANCHIGIE/SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIA	FRANCHIGIA/SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
a) Massimo risarcimento		€ 15.000.000,00
b) Per ogni sinistro	€ 2.500,00	
c) Mancato godimento o perdita delle pigioni	20% del valore delle singole unità immobiliari sinistrate	
d) Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	Scoperto min. € 2.500,00	€ 15.000.000,00 per sinistro e per anno
e) Eventi atmosferici	Scoperto min. € 2.500,00	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno
f) Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 500.000,00	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
g) Neve, ghiaccio e gelo	Scoperto 10% min. € 5.000,00	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno
h) Acqua piovana/Acqua condotta		70% delle somme assicurate
Terremoto - maremoto	Scoperto 10% min. € 30.000,00	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno
l) Ricerca e riparazione danni da acqua		€ 26.000,00 per sinistro e per Assicurato/Certificato
l) Dispersione liquidi		€ 155.000,00 per sinistro e per anno
m) Spese extra		€. 1.000.000,00 per sinistro/anno
n) Fenomeno elettrico		€ 103.000,00 per sinistro e per Assicurato/Certificato
o) Spese di ricostruzione degli archivi, disegni, stampe e simili		€ 155.000,00 per sinistro e per anno
p) Spese demolizione e sgombero		10% del danno indennizzabile più quanto indicato nei singoli certificati
q) Danni da cedimento e franamento del terreno	Scoperto 10% min. € 15.000,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
r) Rimozione e smaltimento		€ 250.000,00 per sinistro e per anno
s) Onorari periti		€ 250.000,00 per sinistro e per anno
t) Costi di collaudo		€ 104.000,00 per sinistro e per anno
u) Ricorso terzi		Le somme indicate nei singoli certificati
v) Decentramento dei beni		10% della somma assicurata

N.B. Per le garanzie contraddistinte dalle lettere i) l) m) n) o) p) r) s) in caso di sinistro non verrà applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

CERTIFICATO n. 01 - che forma parte integrante della polizza convenzione n.

ASSICURATO: ACAM S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 - 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA'ESERCITATE:

- a. Realizzazione e allacciamenti di fognature, acqua e gas;
- b. Progettazione direzione lavori

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

PARTITA		TASSO LORDO	PREMIO LORDO
Fabbricati	€	22.804.794,00	
Macchinari e Merci	€	2.441.915,21	
Ricorso Terzi	€	2.000.000,00	
Demolizione e sgombero	€	300.000,00	

Premesso che l'immobile, sito in Via San Bartolomeo n. 626/631 in La Spezia, di proprietà della Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A., con sede in Siena (53109 in via Aldo Moro, 11/13) è stato concesso in locazione finanziaria con facoltà di compera (in leasing) ad Acam Spa, l'impresa Assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario Locatore fino alla data del 30/08/2033:

- 1) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società di leasing;
- 2) comunicare alla Società di leasing ogni sinistro entro 15 gg.
- 3) comunicare alla Società di leasing, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, tenendo il contratto coperto assicurativamente fintanto che la Società di leasing non disponga in senso diverso
- 4) resta ovviamente inteso che l'indennizzo da liquidarsi ai sensi della polizza verrà, a norma dell'art. 1891 2° comma del C.C., corrisposto alla Società di leasing nella sua qualità di proprietaria di detto bene, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria, salvo diverse indicazioni impartite dalla stessa.

CERTIFICATO n. 02 - che forma parte integrante della polizza convenzione n.

ASSICURATO: IN.TE.GRA. S.r.l.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 - 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA'ESERCITATE:

- a. lettura e sostituzioni di contatori;
- b. programmazione EDP
- c. realizzazione e distribuzione di cartografie di reti
- d. lettura contatori ENEL e sostituzione svolta dall'azienda in ATI con l'ACAM S.p.A.
- e. L. 46/90 Lett. ABCDEFG
- f. servizi amministrativi, progettazione, marketing
- g. vendita al dettaglio di materiale elettrico

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

PARTITA		TASSO LORDO	PREMIO LORDO
Fabbricati	€	0,00	
Macchinari e Merci	€	116.762,00	
Ricorso Terzi	€	500.000,00	
Demolizione e sgombero	€	100.000,00	

CERTIFICATO n. 03 - che forma parte integrante della polizza convenzione n.

ASSICURATO: ACAM AMBIENTE S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 - 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA'ESERCITATE:

- a. servizi di climatizzazione
- b. manutenzione di strutture ad uso pubblico;
- c. servizi di pulizia e spurgo di pozzi neri;
- d. ricerche di mercato ed ogni altro servizio strumentale di supporto alle Imprese associate
- e. servizio di spazzamento, raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- f. produzione e distribuzione di energia e calore
- g. intermediazione e commercio di rifiuti
- h. manutenzione di strutture ad uso pubblico e aree verdi;
- i. gestione ciclo integrale dei rifiuti
- j. autotrasporti conto terzi
- k. servizio di spazzamento, raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e smaltimento, compresa la gestione dell'area di stoccaggio di monte Montada, che potrà essere effettuata anche a mezzo di società controllata;

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

PARTITA		TASSO LORDO	PREMIO LORDO
Fabbricati	€	4.695.892,00	
Macchinari e Merci	€	4.472.263,00	
Ricorso Terzi	€	2.000.000,00	
Demolizione e sgombero	€	500.000,00	

CERTIFICATO n. 04- che forma parte integrante della polizza convenzione n.

ASSICURATO: ACAM ACQUE S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 - 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA' ESERCITATE:

- a. gestione del ciclo idrico integrato;
- b. utilizzo ed uso delle acque irrigue, di bonifica, agricole, industriali e di quelle destinate ad uso idroelettrico
- c. trattamento e potabilizzazione di acque per uso urbano

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

PARTITA		TASSO LORDO	PREMIO LORDO
Fabbricati	€	47.227.033,14	
Macchinari e Merci	€	409.704.290,67	
Ricorso Terzi	€	2.000.000,00	
Demolizione e sgombero	€	500.000,00	

Con la presente Appendice, che forma parte integrante del surriferito contratto, in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2006 tra Acam Acque SpA (“Società Finanziata”), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. e Banca Intesa S.p.A., in qualità, fra l’altro, di Agente (di seguito, il Contratto di Finanziamento) si prende atto che, in relazione alle somme dovute a titolo di indennizzo alla Società Finanziata ai sensi di questa polizza, la presente è vincolata a tutti gli effetti a favore delle Parti Finanziarie (come definite nel Contratto di Finanziamento) le quali, limitatamente ai loro diritti rinvenienti nel Contratto di Finanziamento, assumono qualifica di Assicurati e, pertanto, l’Assicuratore si obbliga per tutta la durata della polizza:

1. a riconoscere detto vincolo come l’unico ad essere dichiarato e da esso riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso nonché a mantenerlo invariato salvo preventivo consenso scritto dell’Agente;
2. a consegnarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;
3. a non liquidare nessun indennizzo maturato in favore della Società Finanziata superiore ad e 100.000,00 se non con il consenso scritto dell’Agente;
4. a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale alle garanzie assicurative della polizza e a non diminuire le somme assicurate senza il preventivo consenso scritto dell’Agente ed a notificare, alle Parti Finanziarie, tramite l’Agente, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l’efficacia dell’assicurazione nei confronti delle Parti Finanziarie;
5. a notificare alla Parti Finanziarie, tramite l’Agente, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equivalente ai sensi di legge, il mancato pagamento da parte degli obbligati di e premi di assicurazione ed a mantenere comunque valida ed efficace la polizza in corso, fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la comunicazione sopra accennata sia stata recapitata all’Agente;
6. in caso di pagamento di qualsiasi indennizzo, vincolato ai sensi di quanto stabilito al punto 3, la Compagnia Assicuratrice si impegna:

- ❖ a darne pronta comunicazione alle parti finanziarie per il tramite dell’agente;
- ❖ a pagare alla Parti Finanziarie, per il tramite dell’Agente, l’ammontare di tale indennizzo sul conto che segue, o su altri conti, sulla base delle istruzioni ricevute dall’Agente:

Banca Depositaria: Banca Intesa S.p.A.

Indirizzo: Agenzia di Via Chiodo, La Spezia

Intestatario del Conto: ACAM ACQUE S.p.A.

Numero di Conto: 61527 48697/34

Riferimento: ABI 3069 CAB 10730



CERTIFICATO n. 05 - che forma parte Integrante della polizza convenzione n.

ASSICURATO: ACAM GAS S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 - 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA'ESERCITATE:

- a. gestione in proprio e/o per conto terzi sia in Italia che all'estero del servizio gas;
- b. importazione, coltivazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione del gas per qualsiasi uso;
- c. acquisizioni di affidamenti o concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas;
- d. acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione di energie anche da fonti rinnovabili e/o assimilate;
- e. ricerca e innovazione tecnologica;
- f. realizzazione e gestione reti di teleriscaldamento.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

PARTITA	TASSO LORDO	PREMIO LORDO
Fabbricati	€	1.856.122,00
Macchinari e Merci	€	118.368.654,00
Ricorso Terzi	€	2.000.000,00
Demolizione e sgombero	€	500.000,00

CERTIFICATO n. 06 - che forma parte Integrante della polizza convenzione n.

ASSICURATO: ACAM CLIENTI S.p.A.

DOMICILIO: Via Picco n. 22 - 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA'ESERCITATE:

Acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, gas ed altri vettori energetici nonchè la fornitura di servizi connessi il tutto esercitato in proprio e/o per conto terzi sia in Italia che all'estero direttamente o attraverso società partecipate.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, collegate ed accessorie a quelle sopraindicate.

PARTITA		TASSO LORDO	PREMIO
Fabbricati	€	00,00	
Macchinari e Merci	€	35.316,00	
Ricorso Terzi	€	500.000,00	
Demolizione e sgombero	€	100.000,00	

CERTIFICATO n. 07 - che forma parte Integrante della polizza convenzione n.

ASSICURATO: CENTRO GAS

DOMICILIO: Via Picco n. 22 - 19124 LA SPEZIA

DECORRENZA:

SCADENZA:

ATTIVITA'ESERCITATE:

- a) La progettazione, lo studio, il finanziamento e la predisposizione di sistemi, di reti e di impianti di produzione
- b) cogenerazione, distribuzione e/o cessione di energia rinnovabile e non
- c) la realizzazione e gestione di servizi a contenuto energetico e/o tecnologico a rete e non
- d) la realizzazione di interventi di recupero energetico, di studi e ricerche di settore
- e) divulgazione e formazione nel settore energia, anche per conto terzi, curandone anche studio, progettazione e finanziamento;
- f) Promozione, acquisizione, diffusione e sfruttamento di licenze, brevetti, know-how, marchi, rappresentanze di imprese italiane e/o estere operanti in settori direttamente o indirettamente connessi alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società.

L'attività suindicata s'intende indicata a puro titolo esemplificativo e non limitativo.

PARTITA		TASSO LORDO	PREMIO
Fabbricati	€	1.927.456,00	
Macchinari e Merci	€	5.831.996,00	
Ricorso Terzi	€	500.000,00	
Demolizione e sgombero	€	100.000,00	

Relativamente al solo impianto eolico la garanzia "Fenomeno elettrico" è prestata con una franchigia di € 5.000,00.

In relazione all'operazione di finanziamento intestato a Centrogas Energia S.p.A. ed all'atto stipulato in data n. rep. Notaio Federici 105.328 del 16/01/2007, la polizza si intende vincolata, per la partita fabbricati e per € 2.600.000,00a favore di Unicredit Banca d'impresa S.p.A., con sede in Verona, n.c.f. 03656170960, di seguito indicata come "Banca".

Per effetto del presente vincolo la Società Assicuratrice e l'Assicurato assumono espressamente i seguenti obblighi:

1. in caso di sinistro la Società assicuratrice si obbliga a darne avviso alla Banca, che potrà intervenire nella liquidazione del sinistro, e le somme che verranno liquidate dalla Società dovranno essere trattenute sino alla concorrenza del suo credito, ad esclusiva disposizione della Banca che potrà anche ritirarle con la sola sua ricevuta.
2. la quietanza che la Banca rilascerà per il risarcimento versato sarà pienamente liberatoria per la Società assicuratrice anche nei confronti dell'Assicurato.
3. la Società assicuratrice rinuncia a valersi, unicamente nei confronti della Banca e fino alla concorrenza del suo credito, dei diritti che ai termini delle vigenti norme legislative e delle condizioni generali di assicurazione possono spettarle verso l'Assicurato per tutti i casi di nullità, di decadenza, di riduzione o di risoluzione contemplati dalla polizza.
4. in conseguenza di detta rinuncia la presente polizza dovrà avere sempre la sua piena efficacia, unicamente rispetto alla Banca, come se nulla si potesse imputare all'Assicurato, ai suoi aventi causa o a terzi che, secondo la legge o le condizioni generali di assicurazione, fossero responsabili del danno
5. rispetto invece all'Assicurato ed ai suoi aventi causa, resteranno salvi ed impregiudicati i diritti e le azioni spettanti alla Società assicuratrice in base alla legge ed alle condizioni generali di assicurazioni, compreso quello di regresso per le somme versate alla Banca a seguito di sinistro, nonché quello di elevare il premio in corrispondenza degli aggravamenti del rischio che venissero rilevati. Tale aumento di premio sarà dovuto anche dalla Banca solo a partire dalla data di comunicazione dell'aumento.
6. la Banca dovrà accettare a seguito di sinistro e per qualsiasi altro caso previsto dalle condizioni generali di assicurazione, l'eventuale annullamento dal contratto da parte della Società assicuratrice, con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
7. la Banca pagherà i premi che alla singola scadenza (o nei termini di dilazione previsti in polizza) non venissero pagati dall'Assicurato entro trenta giorni dall'avviso che la Società assicuratrice darà alla Banca stessa a mezzo lettera raccomandata. Nel caso che la polizza sia emessa per garanzie plurime o abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, la Banca avrà la facoltà di chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli mobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente.
8. resta comunque ferma, anche per detto periodo, la validità ed efficacia della polizza, convenendosi che, agli effetti degli indennizzi, la Società assicuratrice avrà come saldate alle rispettive scadenze le quietanze premio, sempreché il pagamento delle medesime da parte della Banca avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni.
9. la Banca dovrà di regola, ad avvenuta estinzione del finanziamento, darne notizia alla Società assicuratrice perché provveda allo svincolo, nel qual caso la presente appendice e di vincolo si intenderà priva di effetto.